

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 2

Roma, 13 gennaio 2025

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2025.

Quadro normativo

- /// **Codice civile, art. 1284, comma 1:** "Saggio degli interessi".
- /// **Legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001): "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Art. 116, commi 10, 15, 15-bis, 16 e 17.
- /// **Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56:** Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Articolo 30, commi da 1 a 4.
- /// **Decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze:** "Determinazione del saggio degli interessi legali".
- /// **Circolare Inail 27 luglio 2001, n. 56:** "Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative".
- /// **Circolare Inail 19 dicembre 2003, n. 73:** "Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione".

- ∥ **Circolare Inail 8 gennaio 2024, n. 2:** "Tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2024".
- ∥ **Circolare Inail 10 ottobre 2024, n. 31:** "Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive. Regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024. Modifiche all'articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 apportate dall'articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56."

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto 10 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Detto tasso costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'articolo 116, commi 15, 15-*bis*, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, come previsto dal comma 10 del medesimo articolo 116 modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Al fine di avere un utile quadro riepilogativo per il calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, si riportano, in allegato, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegato: 1